



ISPRA
Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

024707

5 GIU. 2.

VIA PEC

Spett.le
Regione Lazio
Direzione Territorio, Urbanistica,
Mobilità e Rifiuti
Area Ciclo Integrato dei Rifiuti
c.a. Ing. Flaminia Tosini
Via del Giorgione, 129
00147 Roma

PEC: ciclo_integrato_rifiuti@regione.lazio.legalmail.it

Oggetto: Classificazione rifiuto CER 191212 - Richiesta urgente parere.

Rif.: Vs. Nota Prot. GR/02/16268170 del 15/05/2015

Con riferimento alla nota in oggetto nella quale si chiede a questo Istituto di fornire un parere in merito alla corretta classificazione dei rifiuti prodotti dall'impianto di trattamento meccanico biologico SAF SpA, ubicato in provincia di Frosinone, e identificati dalla voce specchio 191212 dell'Elenco europeo dei rifiuti, si evidenzia quanto segue.

La norma pone in capo al produttore la responsabilità della corretta classificazione del rifiuto prodotto sulla base dell'origine e della composizione dello stesso. La recente decisione 2014/955/UE e il Regolamento (UE) n. 1357/2014, che si applicano a partire dal 1° giugno 2015, disciplinano che i rifiuti a cui potrebbero essere assegnati codici di rifiuti pericolosi e non pericolosi (voci speculari) devono essere sempre valutati in relazione al loro contenuto di sostanze pericolose pertinenti che se, presenti in determinate concentrazioni, determinano l'attribuzione al rifiuto stesso di una o più caratteristiche di pericolo di cui all'allegato III alla direttiva 2008/98/CE.

Per effettuare la classificazione dei propri rifiuti il produttore deve quindi selezionare i parametri da analizzare, partendo dalla conoscenza del processo che ha generato il rifiuto ed individuare le sostanze pericolose pertinenti la cui concentrazione deve essere valutata al fine di escludere la pericolosità del proprio rifiuto.

Quanto detto, evidenzia che, al fine di valutare, come richiesto da codesta regione, se il rapporto di prova allegato alla nota in oggetto sia esaustivo per una classificazione del rifiuto di che trattasi, è necessario precisare che i referti analitici devono necessariamente essere accompagnati da una relazione tecnica esaustiva che consenta di conoscere le caratteristiche dei rifiuti in ingresso all'impianto, le fasi di processo, i flussi e le caratteristiche dei rifiuti e/o materiali prodotti.

Detta relazione risulta indispensabile per escludere eventuali elementi di pericolosità del rifiuto qualora lo stesso sia identificato da una voce specchio dell'elenco europeo dei rifiuti. Pertanto, classificare il rifiuto utilizzando solo i risultati di referti analitici, riferiti chiaramente ad un numero parziale di parametri, non costituisce un approccio metodologico corretto.

Si rammenta, inoltre, che, ai fini della collocazione in discarica di un rifiuto, il produttore è anche tenuto, ai sensi del d.lgs. n. 36/2003 e del DM 27 settembre 2010, alla caratterizzazione di base in corrispondenza del primo conferimento e ad ogni variazione significativa del processo che origina i rifiuti e, comunque, almeno una volta l'anno. Il gestore della discarica è invece tenuto alla



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

verifica di conformità sulla base dei dati forniti dal produttore in esito alla fase di caratterizzazione e con la medesima frequenza.

Si ritiene, poi, di segnalare che nel caso di specie dovrebbe essere sempre effettuata la valutazione della caratteristica di pericolo HP14. Al riguardo il rapporto di prova fa riferimento ai criteri della direttiva 1967/548/CEE e richiama il parere ISS relativo alla valutazione di tale caratteristica di pericolo per effetto della presenza di idrocarburi. A parere di questo Istituto si fa presente che le proprietà ecotossiche possono derivare anche da altre sostanze e non esclusivamente dalla componente idrocarbureca. Nell'applicazione della procedura di valutazione, ad esempio mediante il metodo convenzionale delle sommatorie di cui all'allegato III della direttiva 1999/45/CE (richiamato dalla suddetta direttiva 1967/548/CEE), si dovranno quindi considerare tutte le sostanze pertinenti a cui può essere associata detta caratteristica (ad esempio, composti metallici).

Tenuto conto che il regolamento 2014/1357/UE per la caratteristica HP14 fa riferimento alla direttiva 1967/548/CEE e non al regolamento CLP, la valutazione deve essere effettuata secondo i criteri della citata direttiva. Infatti, anche se nella maggior parte dei casi sussiste una correlazione tra vecchi e nuovi criteri, va rilevato che detta correlazione non è implicita e automatica. Si tenga, al riguardo presente, che alla frase di rischio R50-53 possono essere associate le due categorie Aquatic Acute 1 e Aquatic Chronic 1. I fattori moltiplicatori vengono determinati in modo differente per le due caratteristiche, nel secondo caso, infatti, deve essere considerata la degradabilità della sostanza. Pertanto, da un punto di vista teorico, non esiste una relazione automatica tra valori limite specifici assegnati alle sostanze R50-53 ai sensi della direttiva 1967/548/CEE e fattori moltiplicatori assegnati ai sensi del regolamento CLP, pur sussistendo nella pratica una sostanziale sovrapposizione.

Distinti saluti

Servizio Rifiuti
Il Responsabile
Dr.ssa Rosanna Laraia

Il presente parere tecnico ISPRA, reso a seguito di richiesta della regione del Lazio Prot. GR/02/16268170 del 15/05/2015, è da considerarsi quale mera valutazione tecnica specificamente riferita all'oggetto della richiesta, in concorso con eventuali altri pareri resi da altri soggetti eventualmente individuati.

Il presente parere è reso per le seguenti finalità:

fornire elementi di valutazione tecnica volti a una corretta classificazione del rifiuto prodotto dall'impianto di trattamento dei rifiuti urbani SAF Spa sulla base dei seguenti dati e informazioni:

- *nota di richiesta della regione Lazio;*
- *Rapporto di prova n. A/15020534 allegato alla richiesta della Regione;*
- *normativa tecnica di settore.*

L'ambito di validità del parere è finalizzato esclusivamente alle predette finalità.